

la dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute e la relazione contenente l'analisi quali-quantitativa del progetto.

8) RENDICONTAZIONE, REVOCA O RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

La rendicontazione consiste in una relazione dettagliata, che dia conto delle attività svolte e che evidenzi la differenza tra i dati di partenza (valutazione ex-ante) e quelli finali ottenuti dopo la realizzazione del progetto (valutazione ex-post).

A tal fine e per rendere omogenee le informazioni trasmesse, la Regione invierà una scheda consuntiva al termine dei progetti che dovrà essere compilata dagli Enti proponenti e debitamente sottoscritta dal referente del progetto.

La dichiarazione sostitutiva circa le spese sostenute deve dar conto dell'articolazione delle spese indicate nel progetto.

I documenti contabili devono essere conservati dall'Ente, e resi disponibili ad un'eventuale richiesta di verifica da parte della Regione.

Gli Enti dovranno informare la Regione circa la data di avvio del progetto attraverso formale comunicazione.

Qualora il progetto non venga avviato entro il termine di mesi 3 dall'erogazione del contributo, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori 3 mesi in caso di impedimenti adeguatamente certificabili, il contributo potrà essere revocato con l'obbligo di restituzione del medesimo.

Nel caso in cui il progetto venga realizzato in modo parziale, il contributo verrà ridotto in proporzione.

9) DISPOSIZIONI FINALI

La graduatoria dei progetti ammissibili ai contributi, con indicazione dell'importo del contributo concesso, derivante dall'applicazione dei criteri sopra esposti, verrà disposta con atto della Giunta regionale.

Nel caso di rinuncia al finanziamento di uno o più Enti, il Servizio regionale competente, provvederà a finanziare ulteriori progetti ritenuti idonei e non finanziati ovvero, nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita, a ridistribuire le risorse tra i progetti già finanziati.

Consigliere segretario
Giovanni Andrea Lignani
Marchesani

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 luglio 2008, n. 906.

L.R. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Art. 11, comma 7. Approvazione del contratto e del giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argo-

mento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il contratto di appalto tipo e il giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati, allegati al presente atto alle lettere, rispettivamente, A) e B), predisposti ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 7, della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8;

3) di dare atto che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di appalto tipo per l'esecuzione di lavori privati di cui all'art. 11, comma 7, della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1, come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8, sono già contemplati nello schema di contratto di appalto tipo di cui all'allegato A) al presente atto e che pertanto, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, non risulta necessario procedere alla redazione degli stessi;

4) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati A) e B), nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito internet della Regione Umbria.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 21 maggio 2008, n. 8. Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Art. 11, comma 7, della L.R. n. 1/2004 e s.m. e i. Approvazione del contratto e del giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati.

Con L.R. 21 maggio 2008, n. 8 recante «Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modi-

ficazioni ed integrazioni della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia)», la Regione Umbria ha modificato e integrato alcuni articoli della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con riferimento, essenzialmente, alla regolarità delle imprese nei cantieri privati.

In particolare, la Regione Umbria, valutata positivamente l'esperienza maturata sul territorio con il Documento unico di regolarità contributiva per i lavori di ricostruzione di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 30 e s.m. e i, che, seppure non ha consentito di debellare completamente il pericoloso fenomeno del lavoro irregolare, ha contribuito in maniera molto efficace a combattere tale fenomeno, con la L.R. n. 8/2008 in argomento, ha dettato una serie di norme volte ad estendere la verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice di lavori privati alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere.

Alla luce della nuova normativa, pertanto, per i lavori edili privati il cui costo di costruzione superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il rispetto delle norme regionali è osservato quando l'impresa soddisfa ambedue i requisiti: quello della regolarità contributiva certificata da Inps, Inail e Cassa edile con la procedura nazionale (Durc Biagi) e quello della congruità dell'incidenza della manodopera nel cantiere certificata dalle Casse edili, momentaneamente con un documento separato e trasmesso con posta elettronica certificata.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 11, comma 7, della L.R. n. 1/2004 quale risultante a seguito della L.R. n. 8/2008 di modifica, al fine di supportare i privati tenuti all'osservanza delle nuove norme, espressamente recita: «La Regione, al fine di facilitare l'espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo.», e l'art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/2008 espressamente prevede che: «I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo

di cui all'articolo 11, comma 7 della L.R. 1/2004, sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge».

Atteso che:

- i servizi regionali competenti, in base a quanto previsto dal disposto legislativo, hanno predisposto la documentazione tipo ivi contemplata, documentazione che è stata partecipata alle parti sociali coinvolte (ordini e collegi professionali, associazioni dei datori di lavoro del settore delle costruzioni, sindacato, Aziende sanitarie USL del territorio e Direzione regionale del Lavoro);

- a seguito della partecipazione e delle conseguenti osservazioni:

- tra i soggetti della partecipazione è stato convenuto che i contenuti giuridico-amministrativi del capitolato di appalto tipo per l'esecuzione di lavori privati, di cui all'art. 11, comma 7, della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 come modificata dalla L.R. 21 maggio 2008, n. 8, risultavano già contemplati nello schema di contratto di appalto tipo predisposto dall'Amministrazione regionale e che pertanto non risultava necessario procedere alla redazione degli stessi;

- i servizi regionali competenti hanno redatto una versione definitiva di contratto di appalto tipo e di giornale dei lavori tipo per l'esecuzione di lavori edili privati;

Considerato che occorre dar seguito a quanto previsto dal dettato normativo e che la documentazione tipo prevista dalla norma è stata predisposta avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti finalizzati alla predisposizione di schemi completi e il più possibile condivisi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale di emanare un atto finalizzato a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

**Contratto di appalto tipo per l'esecuzione di lavori edili privati
(art. 11, comma 7, l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.)**

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra le parti, l'anno (...), il giorno (...), del mese di (...), in (...)

tra

il Signor (...), nato a (...), il (...), residente in (...), C.F (...), di seguito, per brevità, indicato come "Committente";

e

il Signor (...), nato a (...), il (...), residente in (...), il quale partecipa al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Impresa (...), con sede in (...), C.F. e P. I.V.A . (...), iscritta al n. (...) del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di (...), di seguito, per brevità, indicata come "Impresa";

Premesso:

- che il Sig. (...), intende eseguire i lavori di (...) ¹ sull'immobile di proprietà di (...), sito in (...),. individuato al N.C.E.U. foglio n. (...), part n. (...);
- che per tali lavori è stato rilasciato il permesso di costruire n. (...) del (...) dal Comune di (...) /presentata denuncia di inizio attività al Comune di (...) il (...);
ovvero
che tali lavori rientrano nell'attività edilizia senza titolo abilitativo;
- che tali lavori hanno/non hanno un costo di costruzione, determinato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i., superiore ad Euro 50.000,00;
- che tali lavori hanno/non hanno una superficie utile coperta superiore a metri quadrati 100;
- che Progettista dei lavori è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), col n. (...);

¹ indicare la tipologia di intervento edilizio

- che Responsabile dei lavori in fase di progettazione è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), col n. (...);
- che Direttore dei lavori è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all'Ordine/Collegio (...) di (...), col n. (...);
- che Responsabile dei lavori in fase di esecuzione è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), col n. (...);
- che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dei lavori² è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), col n. (...);
- che Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori³ è il Sig. (...) con studio in (...) tel. (...) fax (...) e-mail (...), iscritto all' all'Ordine/Collegio dei/degli (...) di (...), col n. (...);
- che, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Committente o il Responsabile dei lavori ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa con le modalità ivi previste;
- che, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 e s. m. e i., è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva, di cui all'art. 1, c. 2, lettera d) della stessa l.r. n. 1/2004 e s. m. e .i, rilasciato dallo Sportello costituito tra Inps, Inail e Cassa edile, attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

Oggetto dell'appalto

Il Sig. (...), commette e affida all'Impresa (...). che accetta ed assume, l'esecuzione dei lavori di (...) ⁴, alle condizioni tutte contenute nel presente contratto e nei seguenti atti e documenti, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati alla stessa:

² Nei casi nei quali tale figura è richiesta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

³ C.f.r. nota 2

⁴ C.f.r. nota 1

- 1) permesso di costruire/denuncia di inizio attività/comunicazione;
- 2) elaborati grafici illustrativi composti da n° (...) tavole,
- 3) capitolato speciale di appalto;
- 4) elenco prezzi;
- 5) piano di sicurezza e di coordinamento/piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
- 6) relazione geologica, relazione geotecnica, esiti delle indagini eventualmente eseguite;
- 7) elaborati tecnici esecutivi, strutturali ed impiantistici;
- 8) (in caso di lavori condominiali, eventuali) delibere di approvazione dei lavori e di assegnazione e le eventuali delibere di approvazione di varianti ai lavori;
- 9) piano operativo di sicurezza;
- 10)(...);
- 11) (...).

Art. 2

Inizio dei lavori

Le parti convengono che l'Impresa dovrà iniziare i lavori entro (...) ⁵ giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto. Dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito verbale. Convengono altresì che, qualora l'Impresa non dia inizio ai lavori entro il termine sopra stabilito per fatto ad essa imputabile ovvero a seguito di emissione di documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 1, c. 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e. i., da cui risulti che l'Impresa non è in regola, il Committente potrà intimare all'Impresa, mediante raccomandata a/r, di adempiere entro dieci giorni dal ricevimento, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Resta comunque salvo il diritto del Committente di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Il Committente immetterà l'impresa nel possesso del terreno/fabbricato oggetto dei lavori, consegnando le aree/i locali e quant'altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e

⁵Le parti potranno concordare un inizio dei lavori entro i termini di validità del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 1, c. 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e. i. per evitare di richiedere un nuovo DURC rispetto a quello acquisito per la sottoscrizione del contratto. Qualora venga fissata una data di inizio dei lavori successiva al periodo di validità del DURC, deve essere acquisito un nuovo DURC prima dell'inizio dei lavori.

libere da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant'altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all'esecuzione dei lavori e garantirne il libero accesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa dichiara di aver preso accurata visione del terreno/fabbricato.

Art. 3

Termine di esecuzione dei lavori e penale

I lavori dovranno essere ultimati entro (...) giorni naturali e consecutivi dalla data di inizio dei lavori. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione, imputabile all'Impresa:

- a) nell'ipotesi in cui i lavori siano stati comunque portati a termine, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad Euro (...);
- b) nell'ipotesi in cui i lavori siano rimasti incompiuti, il Committente potrà intimare all'Impresa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Resta comunque salvo il diritto del Committente di applicare la penale di cui alla lettera a) e di agire in giudizio per chiedere l'eventuale risarcimento del danno.

Le sospensioni dei lavori per inadempienze da parte dell'Impresa in ordine al rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e salute dei lavoratori, non costituiscono interruzione dei termini contrattuali.

Art. 4

Subappalto e cessione del contratto

L'Impresa non può subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In ogni caso l'Impresa appaltatrice dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'idoneità tecnico professionale delle imprese sub-appaltatrici autorizzate dal Committente, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

L'accertato utilizzo di imprese sub-appaltatrici prive di idoneità tecnico professionale può costituire causa risolutiva espressa del contratto in danno dell'Impresa.

Art. 5

Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a corpo, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari ad Euro (...), I.V.A. esclusa, di cui Euro (...) per costi della sicurezza oltre ad Euro (...) per oneri della sicurezza. L'Impresa, sull'importo preventivo di Euro (...), I.V.A. esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (...) %⁶. I lavori saranno contabilizzati sulla base della quota percentuale delle opere realizzate. Sono pertanto compresi nel prezzo globale dell'appalto, così determinato, le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente le opere, ove non forniti direttamente dal Committente.

ovvero

Il corrispettivo dell'appalto, stipulato a misura, per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, è pari ad Euro (...), I.V.A. esclusa, di cui Euro (...) per costi della sicurezza oltre ad Euro (...) per oneri della sicurezza. L'Impresa, sull'importo preventivo di Euro (...), I.V.A. esclusa, ha rilasciato migliore offerta del (...) %⁷. I lavori saranno contabilizzati sulla base delle quantità realizzate e con l'applicazione del ribasso offerto sui prezzi individuati nell'Elenco prezzi allegato al presente contratto.

Il prezzo, a corpo/a misura, si intende offerto dall'Impresa in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuta presente.

L'Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere.

Art. 6

Varianti

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., il Committente, tramite il Direttore dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti, purché non importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto e sempreché sussistano le necessarie

⁶ Non dovranno essere assoggettati a ribasso i costi della sicurezza e gli oneri della sicurezza

⁷ C.f.r. nota 6

autorizzazioni amministrative, corrispondendo all'Impresa un compenso per i maggiori lavori eseguiti e accettati dal Committente.

Le variazioni che comportino aumenti del corrispettivo dell'appalto, o comunque a titolo oneroso, saranno ordinate esclusivamente dal Direttore dei Lavori per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo concordamento del corrispettivo tra il Committente e l'Impresa.

L'accordo sul corrispettivo relativo alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all'Impresa dal Direttore dei Lavori, avverrà con le stesse modalità stabilite per la determinazione del corrispettivo dei lavori oggetto del contratto.

L'Impresa non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o entità senza preventiva autorizzazione scritta del Committente. Per le variazioni e/o le aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità sopra dette.

Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e termini previsti dal presente contratto riguardante i pagamenti dei lavori principali, sommandosi ad essi.

In caso di varianti gli importi degli oneri e dei costi della sicurezza dovranno essere rideterminati così come stabilito dall'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008

Art. 7

Pagamento del corrispettivo

Le parti convengono che l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito per i lavori eseguiti raggiunga l'importo di Euro (...), da effettuarsi entro (...) giorni naturali e consecutivi, previa acquisizione di regolare fattura⁸. I costi della sicurezza saranno liquidati dal Direttore dei lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l'esecuzione, solo per la parte effettivamente sostenuta dall'impresa.

Su ogni stato di avanzamento sarà effettuata la ritenuta del 10% a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Il pagamento delle somme così trattenute verrà effettuato in occasione del saldo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11.

⁸ E' facoltà del committente richiedere, anche in occasione del pagamento dei SAL, il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto del presente contratto, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d bis) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.

I costi della sicurezza, per la parte prevista a misura, saranno valutati sulla base delle quantità rilevabili e con l'applicazione dei prezzi desunti dallo specifico elenco prezzi di cui al Piano di sicurezza e di coordinamento; gli importi così determinati non saranno oggetto di ribasso.

I costi per la sicurezza, per la parte prevista a corpo, saranno valutati sulla base della quota percentuale effettivamente realizzata allo stato di avanzamento dei lavori e con l'applicazione dei prezzi desunti dallo specifico elenco prezzi di cui al Piano di sicurezza e di coordinamento; gli importi così determinati non saranno oggetto di ribasso⁹.

Il Committente procederà ad effettuare il pagamento del saldo dei lavori pari ad Euro (...), entro (...), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori oggetto del presente contratto, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d bis) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i., e di regolare fattura.

Qualora dal documento unico di regolarità contributiva risulti che l'Impresa non è in regola con l'incidenza della manodopera impiegata, l'Impresa riconosce ed accetta, sin da ora, di non avere null'altro a che pretendere sulla quota parte detratta dal saldo dei lavori, corrispondente ai contributi non versati dall'Impresa alla Cassa Edile, corrisposta alla stessa dal committente ai sensi dell'art. 11 bis, commi 3 e 4, della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.

Art. 8

Obblighi ed oneri dell'Impresa in materia di regolarità contributiva

L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'ordinamento vigente in materia di contributi assistenziali, assicurativi e previdenziali.

In particolare, l'Impresa si impegna a consegnare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente contratto di appalto, copie delle denunce effettuate agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, qualora obbligata, copia della denuncia

⁹ Agli importi degli stati di avanzamento e dello stato finale verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per far in modo che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula: $SAL \times (1 - IS) \times R$ (dove SAL = Importo stato di avanzamento o stato finale; IS = Importo costi/oneri della sicurezza/Importo complessivo lavori; R = ribasso offerto in termini percentuali).

effettuata alla Cassa Edile. L'obbligo di consegna vale anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

La regolarità contributiva dovrà essere assicurata per tutta la durata dei lavori e verrà verificata, in occasione dell'inizio dei lavori, mediante il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della l.r. n. 1/2004 e s. m. e i. e, alla fine dei lavori, mediante il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'Impresa nel cantiere interessato dai lavori di cui al presente contratto.

Art. 9

Obblighi ed oneri dell'Impresa in materia di salute e sicurezza nel cantiere

L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei cantieri con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa, farà sorgere, in capo al Committente, motivo per far sospendere i lavori fino all'adempimento di quanto contestato e, nei casi più gravi che comprendono anche la reiterata violazione, risolvere il contratto a danno dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta ad istituire e compilare giornalmente il Giornale dei lavori ove saranno riportati dati, elementi ed eventi significativi ed utili inerenti i lavori in corso per la gestione del contratto d'appalto, compreso il nominativo di tutte le maestranze presenti in cantiere. Detto Giornale dei lavori sarà sottoposto al Direttore dei Lavori in occasione di ogni visita in cantiere, che lo stesso effettuerà con autonomia decisionale e secondo i criteri che riterrà adeguati in relazione alla specificità del cantiere, al fine dell'annotazione delle visite effettuate e di eventuali osservazioni.

Art. 10

Altri oneri a carico dell'Impresa

L'Impresa dovrà adempiere a tutto quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare:

- nominare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore tecnico di cantiere la cui dichiarazione di accettazione dell'incarico dovrà essere fornita alla Direzione dei lavori, ovvero al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

- applicare ai lavoratori dipendenti integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore;

Inoltre l'Impresa dovrà:

- installare il cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e posizionare in vista il cartello di cantiere;
- provvedere alla fornitura di energia elettrica e di acqua;
- allontanare a discarica le macerie;
- adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali idonei;
- mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il scarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili;
- farsi carico del pagamento, delle tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili inerenti il cantiere, ecc.), nonché del pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi ed eventuali diritti per l'allaccio provvisorio alla fognatura comunale e per l'allaccio ENEL;
- assicurare la pulizia quotidiana del cantiere e delle relative vie di transito con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da eventuali ditte presenti nel cantiere;
- provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché provvedere alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, anche forniti dal Committente, e dei manufatti;
- provvedere altresì, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, allo sgombero dei materiali, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà.

Art.11

Verifiche in corso d'opera e verifica finale

L'Impresa dovrà eseguire tutti i lavori in conformità a quanto stabilito nella documentazione allegata al presente contratto, garantendone altresì la qualità.

Laddove, in corso d'opera, il Direttore dei lavori riscontri difetti o mancanze, inviterà l'Impresa a rimuovere i vizi riscontrati nel termine assegnato.

Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto impartito dal Direttore dei lavori la spesa necessaria per la rimozione dei vizi o difetti verrà detratta dall'importo dovuto.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l' Impresa, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.

Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Direttore dei Lavori all' Impresa a mezzo di lettera raccomandata A.R. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell' Impresa qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.

Entro 15 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l'accettazione con contestuale consegna del bene.

Qualora dall'esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per dare compiuta l'opera, il verbale indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica.

Qualora il Direttore dei Lavori, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle verifiche di cui ai precedenti commi, ovvero non le porti a termine entro i termini ivi stabiliti, l'opera si considererà accettata.

Ove l' Impresa non provveda agli interventi convenuti entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata a/r, decorso il quale potrà far eseguire direttamente d'ufficio detti interventi addebitandone l'onere all' Impresa, detraendoli dal saldo.

Art. 12

Definizione delle controversie

Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero tra loro insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione del presente contratto ed alle norme applicabili, saranno rimesse alla decisione di un arbitro nominato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine/Collegio degli/dei della Provincia di o da un suo delegato.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nella presente scrittura si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 14

Registrazione

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che intenderà provvedervi.

....., li

IL COMMITTENTE

.....

L'IMPRESA

.....

Allegato B)

**Giornale dei lavori tipo
(art. 11, comma 7, l.r. n. 1/2004 e s. m. e i.)**

“ (indicare tipologia e dati identificativi dell’intervento edilizio) ”

COMMITTENTE _____

APPALTATORE _____

DATA INIZIO LAVORI _____

NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA IN DATA _____

INDIRIZZO CANTIERE _____

DIRETTORE LAVORI _____

DIRETTORE DI CANTIERE _____

SUBAPPALTATORE/SUBAFFIDATARIO _____

DATA INIZIO LAVORI _____

NOTIFICA PRELIMINARE INVIATA IN DATA _____

DATA FINE LAVORI

**POSIZIONE CONTRIBUTIVA
APPALTATORE**

INPS _____

INAIL _____

CASSA EDILE _____

**POSIZIONE CONTRIBUTIVA
SUBAPPALTATORE/SUBAFFIDATARIO**

INPS _____

INAIL _____

CASSA EDILE _____

